

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI PER LA DIDATTICA CHIMICA

REGOLAMENTO

Art. 1. Denominazione-costituzione-sede

1. Il CISDiC è stato istituito, ai sensi dell'Art. 27 dello Statuto di Ateneo e su proposta dei Dipartimenti di Fisica "E. Amaldi" e di Ingegneria Meccanica e Industriale (di seguito indicati come Dipartimenti proponenti), mediante delibera del CdA del 10.12.96 (pos.Ce, prot.n° 450/96) e si è costituito il 07.10.97 (verbale di costituzione: pos. Ce, prot. N° 144/97).
2. Il Centro costituisce una struttura didattica e di ricerca a cui possono afferire professori e ricercatori dei Dipartimenti proponenti.
3. Il CISDiC ha sede in via della Vasca Navale, 79 nell'edificio ex-OMI, presso i locali e i laboratori all'uopo destinati dai Dipartimenti proponenti all'atto della costituzione del Centro.
4. Il CISDiC ha la durata di 5 anni accademici, rinnovabili su indicazione dei Dipartimenti proponenti.

Art. 2. Scopi

1. Il CISDiC ha come finalità di promuovere e favorire l'offerta di servizi inerenti alle attività didattiche e di ricerca connesse con materie di tipo chimico, con particolare attenzione agli aspetti dell'innovazione didattica (attività di laboratorio, utilizzazione di mezzi multimediali, studio assistito, apprendimento collaborativo in piccoli gruppi, ecc.). Inoltre sovrintende alla gestione e al coordinamento dei laboratori didattici per le esercitazioni pratiche di discipline chimiche previste nei corsi curriculari e post-curriculari dell'Ateneo.

Art. 3. Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Consiglio degli Afferenti (CdAf)
 - b) Il Direttore
 - c) La Giunta.

Art. 4. Il Consiglio degli Afferenti

1. Il Consiglio degli Afferenti è costituito dai professori e ricercatori che afferiscono al Centro. Esso è presieduto dal Direttore.
2. Il CdAf determina le linee di gestione del Centro approva il piano annuale delle ricerche e della didattica, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le convenzioni e i rapporti contrattuali con l'esterno (dandone notizia ai componenti del Consiglio).

3. Il CdAf può delegare alla Giunta il potere di deliberare su specifici argomenti.
4. Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta. Per tale adempimento il Consiglio viene convocato dal Decano. La votazione deve svolgersi nei 60 giorni precedenti la scadenza.

Art. 5. Giunta

1. La Giunta cura la programmazione delle attività del Centro e collabora con il Direttore nella gestione del Centro e nella realizzazione del programma annuale di attività. E' composta dal Direttore e da un componente per ciascuno dei due Dipartimenti interessati. Essa, tra l'altro, predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma di attività per l'anno successivo.
2. La Giunta è presieduta dal Direttore.
3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutivamente. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 6. Direttore

1. Il Direttore è un professore di ruolo eletto dal CdAf nel suo interno e dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto rettorale. La carica di Direttore può essere rinnovata una sola volta consecutivamente.
2. Il Direttore rappresenta il Centro e presiede il Consiglio degli Afferenti e la Giunta.
3. Il Direttore:
 - a) provvede a dare attuazione alle delibere del CdAf
 - b) è il consegnatario dei beni del Centro
 - c) presenta annualmente il piano di programmazione dei servizi del Centro tenendo conto delle necessità delle utenze ordinarie e straordinarie
 - d) presenta annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo
 - e) stipula contratti con Amministrazioni ed Enti pubblici nell'ambito delle finalità didattiche del CISDiC.

Art. 7. Afferenza

1. Afferiscono al CISDiC:
 - a) i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti proponenti
 - b) i docenti e i ricercatori di area chimica dei Dipartimenti proponenti
 - c) personale tecnico e amministrativo distaccato pro-tempore, anche a tempo parziale, dai Dipartimenti proponenti
 - d) personale tecnico e amministrativo distaccato pro-tempore dall'Ateneo.
2. Eventuali nuove afferenze inerenti al punto *b*, devono essere deliberate dal Consiglio degli Afferenti.

Art. 8. Utenti

1. Sono utenti ordinari dei servizi del CISDiC:
 - a) studenti iscritti e frequentanti i laboratori didattici di cui all' art.1, comma 3.
 - b) Docenti, ricercatori e tecnici dei Dipartimenti proponenti.
2. Sono utenti straordinari dei servizi del CISDiC docenti e ricercatori di Dipartimenti diversi da quelli proponenti, che svolgano attività didattiche e di ricerca inerenti all'area chimica e che richiedano l'utilizzazione dei servizi del Centro attraverso i propri Dipartimenti.
3. Sono utenti straordinari dei servizi del CISDiC anche Amministrazioni e Enti pubblici a seguito della stipula di contratti secondo le modalità definite nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità
4. Le richieste di utenza straordinaria sono soggette ad approvazione da parte del CdAf subordinatamente alla valutazione del numero di esercitazioni pratiche richieste, del programma di ogni singola esercitazione, dell'orario, della copertura dei costi e della compatibilità con il piano di utilizzo ordinario.

Art. 9 Contratti e convenzioni

1. Per la realizzazione dei propri scopi il Centro potrà stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati ed avvalersi di collaborazioni esterne. Mediante appositi contratti e convenzioni il Centro può fornire servizi a soggetti pubblici o privati nell'ambito delle finalità istituzionali.

Art.10. Risorse

1. Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono inizialmente rappresentate:
 - * a contributi e unità di personale eventualmente dedicato al Centro dall'Ateneo;
 - * da unità di personale eventualmente messi a disposizione dai due dipartimenti interessati;
 - * dagli apporti didattici e scientifici degli afferenti;
 - * dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che i Dipartimenti interessati potranno mettere a disposizione dei propri afferenti per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro.
2. Il Centro potrà operare anche mediante finanziamenti provenienti da parte dei Dipartimenti convenzionati sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti, nonché della rendicontazione contabile e scientifica delle attività svolte nei singoli esercizi precedenti.
3. I professori e ricercatori dopo la loro adesione al Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità. Contribuiranno inoltre alla gestione del Centro e faranno parte delle sue risorse qualora da esso acquisiti:
 - * fondi di ricerca del MIUR e da altri enti di ricerca;

- * convenzioni, contratti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti locali, di soggetti pubblici e privati;
- * proventi di attività per conto terzi;
- * corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate con le risorse del Centro;
- * contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere;
- * atti di liberalità.

Art. 11. Gestione

1. La gestione organizzativa e finanziaria del Centro spetta al Direttore e alla Giunta, coadiuvati, per gli aspetti amministrativi e contabili, da personale amministrativo-contabile.
2. Il Direttore provvede agli impegni di spesa sul bilancio e ordina i pagamenti. Il Direttore stipula inoltre le convenzioni e i contratti relativi all'attività del Centro.
3. Per la gestione del Centro si applicano le norme del regolamento contabile di Ateneo.

Art. 12. Scioglimento

1. In caso di scioglimento del Centro le risorse disponibili verranno divise fra i Dipartimenti che lo hanno promosso.

Art.13. Revoca dell'adesione

1. I professori e i ricercatori del Centro possono revocare la loro adesione, dandone comunicazione al Direttore con lettera r.r. con almeno 90 gg. di anticipo. L'adesione cesserà alla fine dell'esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore o il ricercatore interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di afferenza al termine dell'esercizio finanziario.

Art.14. Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Direttore o dai due terzi degli afferenti al Centro. Le modifiche del regolamento, entro 30 giorni dalla loro approvazione dovranno essere sottoposte al S.A. per l'approvazione definitiva.